

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

c.f. 92021420226



COMUNE DI MALOSCO

Prot. 534

Malosco, 02/03/2018

ORDINANZA N. 06/2018

OGGETTO: Chiusura temporanea al traffico veicolare di un tratto di via della Pieve per l'esecuzione di lavori di posa di un nuovo cavo telefonico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Visto il nulla osta del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 02/2018, di data 09.02.2018, rilasciato a TIM/Telecom Italia s.p.a., per l'esecuzione dei lavori di "Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazioni di suolo pubblico in aree urbane (art. 88 D. Lgs. 259/03). Autorizzazione esecuzione scavi in via della Pieve n 150819-P (id 127114) del 07.02.18;

Vista la richiesta di data 01 marzo 2018, della ditta Sensi s.r.l., con sede in TRENTO (TN) – Via Provina n. 26 – Fraz. RAVINA, ditta incaricata da TIM/Telecom Italia s.p.a. ad eseguire i lavori in parola, con la quale viene richiesta l'istituzione del divieto di transito temporaneo lungo i tratti viari interessati dalle opere di cui sopra;

Ritenuto indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere al traffico pedonale e veicolare il tratto di via interessata ai lavori ed in corrispondenza degli stessi;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 01/2017, di data 12.04.2017, prot. n. 969, di nomina del Responsabile del Servizio;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

ORDINA

l'istituzione, dal giorno 08.03.2018, al giorno 16.03.2018, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, del divieto di transito veicolare e pedonale temporaneo per entrambe i sensi di marcia, del tratto di via della Pieve antistante alla p.f. 668/1, in C.C. Malosco I.

DEMANDA

alla ditta esecutrice dei lavori, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura dello stesso la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Albo telematico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
- Stazione Carabinieri di Fondo competente per territorio;
- APSS – U.O. Trentino Emergenza 118;
- Sensi s.r.l., via Provina 26 – Trento.

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento da attuazione del C.d.S.).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Claudio Maccacaro